



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA 00467160677  
email: [vigili@comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@comunecivitelladeltronto.it)  
PEC: [vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it)



### CORPO DI POLIZIA LOCALE

**Protocollo n. 0010426=**  
**Civitella del Tronto li 13 Ottobre 2023**  
**Procedimento n.02187**  
**ORDINANZA N. 82**

### ORDINANZA C.D.S. DI PROROGA ISOLA PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO FINO A REVOCA

#### IL RESPONSABILE

\*\*\*

**Vista** la nota dell'assessore al centro storico di richiesta di proroga della chiusura stradale di Viale della Battaglia di Bosco Martese onde consentire il permanere dell'isola pedonale, importante area di svago senza rischi dovuti al passaggio di autoveicoli per bambini e turisti, tenuto conto del perdurare della bella stagione e l'afflusso di turisti che continuano a visitare il Borgo di Civitella del Tronto, inserito all'interno dei circuiti dei Borghi più Belli d'Italia;

**Richiamata** la precedente ordinanza al C.d.S. n.56 del 24.07.2023 protocollo n. 0007306 con la quale veniva istituita l'isola pedonale fino al 01.10.2023;

**Ravvisata** la necessità di continuare l'istituzione dell'isola pedonale in Viale della Battaglia di Bosco Martese, per i motivi sopra esposti e per salvaguardare il riposo dei numerosi turisti che continuano a visitare il nostro Borgo tra i più belli d'Italia, in cerca di quiete e refrigerio;

**Ritenuto** necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione temporanea di circolazione stradale in Viale della Battaglia di Bosco Martese e della strada denominata Bretella parallela a Viale Battaglia di Bosco Martese di Civitella del Tronto, fino a revoca;

**Rilevato** necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

**Visti** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### ORDINA

**di prorogare l'istituzione dell'isola pedonale**, in Viale della Battaglia di Bosco Martese fino a revoca, nel tratto stradale come già predisposto dalla ordinanza di cui sopra;

**Il transito** veicolare continua a essere dirottato nella Bretella che collega il parcheggio Pisacane a Viale della Battaglia di Bosco Martese;

**Di escludere dai divieti** di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

**Demanda**



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA 00467160677  
email: [vigili@comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@comunecivitelladeltronto.it)  
PEC: [vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it)



### **CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

All'Ufficio Tecnico, l'apposizione della segnaletica;

#### **Avverte**

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e ss.mm..

#### **Avverte altresì**

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 Agosto 1990, n.241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante  
**Ten. Giuseppe Ciprietti**

